



**NOMOS**  
Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato  
e storia costituzionale

## **DOCUMENTO PER IL DISCERNIMENTO NEL REFERENDUM EX-ART. 138 \***

di Fulco Lanchester \*\*

**P**remesso che nel ddl costituzionale Renzi-Boschi, in via di approvazione definitiva, vi sono obiettivi pluridecennali raggiunti, ma anche confusione e pericolose sconessioni, a me sembra che il quesito su cui si dovrebbe votare in occasione del referendum costituzionale: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente: ‘Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione’ approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del XX aprile 2016?” vulneri palesemente la libertà di voto e la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (sent. 16/1978, applicabile anche all’art. 138 Cost.).

Si aggiunga che il referendum in questione, invece di essere una votazione su un atto normativo specifico, rischia inevitabilmente di divenire un plebiscito (ossia un atto di fiducia o di sfiducia nei confronti di un uomo), mentre deboli paiono le garanzie che il procedimento di preparazione della scelta rispetti i parametri internazionali in questa materia per quanto riguarda il diritto di fornire e di acquisire informazione in materia.

Da queste due essenziali osservazioni discende l’interrogativo se non valga la pena di mettere in campo anche un’opera di *discernimento* adeguata che “laicizzi” la votazione in questione in modo opportuno.

In questa prospettiva c’è da valutare, se non sia possibile, invece che schierarsi per il no o per il sì secco, la posizione che - dal punto di vista tecnico - utilizza proprio lo strumento del *discernimento*, utilizzando:

---

\* Il presente contributo sintetizza le considerazioni svolte dall’a. in occasione dell’Incontro di studio “Costantino Mortati”: SEMINARI DI STUDIO SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE - “RIFORMA COSTITUZIONALE E REFERENDUM PARZIALI” svoltosi l’11 febbraio 2016 presso la Sala delle Lauree dell’ex Facoltà di Scienze politiche.

\*\* Professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato, Dipartimento di Scienze politiche – Università di Roma “La Sapienza”.

o il *referendum parziale* (l'iniziativa verte sulle parti non condivise dal Comitato promotore, che quindi sottopone al *demos* solo alcuni aspetti della legge) o il *referendum per parti separate*, per cui viene sottoposto al *demos* l'intera legge divisa per parti separate.

Nel primo caso il quesito sarebbe, ad es.: “Approvate voi la legge cost. n ... nella parte in cui modifica la elezione e la composizione del Senato (artt ... ) e le altre norme conseguenti?”

Nel secondo: “Approvate voi distintamente per ciascuno dei seguenti aspetti, la legge cost. n. ... distintamente per ciascuno dei seguenti aspetti:

- il superamento del bicameralismo paritario;
- la riduzione del numero dei parlamentari;
- il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni;
- la soppressione del CNEL;
- la revisione del titolo V della II parte della Costituzione?”.

La strada per raggiungere simili obiettivi è certo faticosa e passa per la 352/1970, che nel caso dei referendum ex art. 138 è singolarmente elusiva a causa della convenzione costituzionale, esistente alla data della sua approvazione, volta ad evitare le consultazioni popolari.

La posizione che suggerisco è, da un lato, volta ad assicurare il rispetto degli *standards* indispensabili in uno Stato di diritto democratico e costituzionale, dall'altro la possibilità di articolare la posizione dei cittadini coinvolti al di là di una alternativa brusca tra prendere e lasciare. L'appello è sistemico e rivolto ad entrambi i fronti, poiché dovrebbero essere i promotori dei referendum a proporre quesiti parziali o per parti separate. La novità sarebbe rappresentata dall'esistenza di promotori diversi, gli uni con il cosiddetto “quesitone”, gli altri con quesiti distinti.

C'è da chiedersi quale sarebbe la posizione dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione. È, infatti, vero che la legge n. 352 parla solo di “legge costituzionale” sottoposta a referendum, ma la questione della costituzionalità della stessa riporta alla necessità di evitare che esistano *zone franche* nel diritto costituzionale soprattutto in materia di espressione della volontà popolare. L'Ufficio centrale per il referendum può dunque essere lo strumento per arrivare alla Corte costituzionale, estromessa dal legislatore ordinario dalla questione.